

# **REGOLAMENTO ELETTORALE DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE DELLA FONDAZIONE MARIA ASSUNTA IN CIELO – IMPRESA SOCIALE.**

## ***CAPO I – Oggetto***

### **Art. 1**

#### **(Oggetto)**

1. Il presente regolamento elettorale disciplina l'elezione del Consiglio di amministrazione, dell'Organo di controllo e del Collegio dei Probiviri della Fondazione Maria Assunta in Cielo – impresa sociale.

## ***CAPO II – Elettorato attivo e passivo***

### **Art. 2**

#### **(Elettorato attivo)**

1. Sono elettori tutti i membri dell'Assemblea di partecipazione alla data di convocazione dell'Assemblea di partecipazione avente all'ordine del giorno l'elezione degli organi della Fondazione.

### **Art. 3**

#### **(Elettorato passivo)**

1. Possono essere eletti membri del Consiglio di amministrazione tutti i membri dell'Assemblea di partecipazione alla data di convocazione dell'Assemblea di partecipazione avente all'ordine del giorno l'elezione del Consiglio di amministrazione medesimo, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto.
2. Possono essere eletti membri dell'Organo di controllo sia i membri dell'Assemblea di partecipazione in possesso dell'elettorato attivo sia non membri, purché in possesso dell'iscrizione al registro dei revisori contabili.
3. Possono essere eletti membri dell'Organo di controllo sia i membri dell'Assemblea di partecipazione in possesso dell'elettorato attivo sia non membri, purché in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.

### **Art. 4**

#### **(Commissione elettorale)**

1. La Commissione elettorale è composta da tre membri ed è nominata dal Consiglio di amministrazione all'atto di convocazione dell'assemblea avente ad oggetto l'elezione degli organi.
2. Spetta alla Commissione elettorale:
  - a) predisporre gli elenchi dell'elettorato attivo;
  - b) ricevere le candidature e valutarne l'ammissibilità;
  - c) sovrintendere alle le procedure elettorali e procedere alla proclamazione degli eletti.
3. La commissione elettorale di cui al presente articolo può svolgere anche le medesime funzioni nell'ambito dell'assemblea dei dipendenti, ai sensi del regolamento approvato per quest'ultima.

### ***CAPO III – Elezione del Consiglio di amministrazione***

#### **Art. 5**

##### **(Candidatura)**

1. Le candidature al Consiglio di amministrazione sono presentate da ciascun membro dell'Assemblea di partecipazione, entro il termine stabilito all'atto di convocazione dell'Assemblea. In ogni caso, tale termine non può essere inferiore ai cinque giorni precedenti alla data fissata per l'Assemblea.
2. La commissione elettorale di cui all'art. 4 del presente regolamento, ricevute le candidature, ne valuta l'ammissibilità, secondo quanto previsto dallo statuto.
3. Le candidature dichiarate ammissibili sono pubblicate sul sito internet della fondazione, sono comunicate via mail, sono affisse nelle sedi e sono rese conoscibili con ogni altro mezzo che la commissione elettorale riterrà di adottare.
4. Le candidature sono riportate sulla scheda in ordine di presentazione.

#### **Art. 6**

##### **(Votazione)**

1. La votazione avviene a scrutinio segreto.
2. In sede di registrazione della presenza, ciascun elettore riceverà una scheda a titolo personale più un numero di schede pari alle deleghe eventualmente ricevute.
3. Ciascun elettore esprimerà il proprio voto tracciando un segno sul nome del candidato. Ciascun elettore può esprimere, a pena di nullità, al massimo quattro voti.
4. Ciascun elettore che ritira la scheda è tenuto a riconsegnarla, depositandola nell'apposita urna o urne appositamente predisposte nella sala.
5. La commissione elettorale sovrintende alle operazioni di voto ed impartisce le istruzioni affinché il procedimento si svolga ordinatamente, assicurando la tutela della segretezza del voto.

#### **Art. 7**

##### **(Scrutinio e proclamazione degli eletti)**

1. Concluse le operazioni di voto, la commissione elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede.
2. Concluso lo spoglio, la commissione elettorale accerta il risultato e proclama gli eletti.

### ***CAPO IV – Elezione dei membri dell'Organo di controllo.***

#### **Art. 8**

##### **(Candidatura)**

1. Le candidature per i due membri dell'Organo di controllo di elezione assembleare sono presentate dal Consiglio di amministrazione uscente o da almeno cinque membri dell'Assemblea di partecipazione, entro il termine stabilito all'atto di convocazione dell'Assemblea. In ogni caso, tale termine non può essere inferiore ai cinque giorni precedenti alla data fissata per l'Assemblea.

2. La commissione elettorale di cui all'art. 4 del presente regolamento, ricevute le candidature, ne valuta l'ammissibilità una volta decorsa la scadenza, secondo quanto previsto dallo statuto.
3. Le candidature dichiarate ammissibili sono pubblicate sul sito internet della fondazione, sono comunicate via mail, sono affisse nelle sedi e sono rese conoscibili con ogni altro mezzo che la commissione elettorale riterrà di adottare.
4. Le candidature sono riportate sulla scheda in ordine di presentazione.

#### **Art. 9**

##### **(Rinvio)**

1. Si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 6 e 7.

### ***CAPO V – Elezione dei membri del Collegio dei Proviviri.***

#### **Art. 10**

##### **(Candidatura)**

1. Le candidature per i membri del Collegio dei Proviviri sono presentate dal Consiglio di amministrazione uscente o da almeno cinque membri dell'Assemblea di partecipazione, entro il termine stabilito all'atto di convocazione dell'Assemblea. In ogni caso, tale termine non può essere inferiore ai cinque giorni precedenti alla data fissata per l'Assemblea.
2. La commissione elettorale di cui all'art. 4 del presente regolamento, ricevute le candidature, ne valuta l'ammissibilità una volta decorsa la scadenza, secondo quanto previsto dallo statuto.
3. Le candidature dichiarate ammissibili sono pubblicate sul sito internet della fondazione, sono comunicate via mail, sono affisse nelle sedi e sono rese conoscibili con ogni altro mezzo che la commissione elettorale riterrà di adottare.
4. Le candidature sono riportate sulla scheda in ordine di presentazione.

#### **Art. 11**

##### **(Rinvio)**

2. Si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 6 e 7.

### ***CAPO VI – Subentro nella carica ed elezioni suppletive.***

#### **Art. 12**

##### **(Subentro nella carica)**

1. In caso di morte, dimissioni, decadenza dell'eletto, subentra nella carica il primo dei non eletti.
2. Nel caso in cui non vi siano non eletti che possano subentrare, il Presidente della Fondazione procede ai sensi del presente statuto ad indire nuove elezioni, per il periodo di mandato restante.

### ***CAPO VI – Norme transitorie e finali***

#### **Art. 13**

##### **(Norme transitorie e finali)**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto previsto dallo statuto della Fondazione e dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.